



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 16.01.2017

OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01.02.2017 al 28.02.2017.

L'anno duemiladiciassette, addì **sedici** del mese di **Gennaio** ore **10.20** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 07 DEL 16.1.2017

Oggetto:	Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01/02/2017 al 28/02/2017.
Settore	Ufficio Segreteria
Proponente	

L'ASSESSORE AL PERSONALE

PREMESSO CHE

- questo Ente questo ente ha approvato con deliberazione n. 14 del 17.04.2014 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti Sicilia in data 28/04/2016;
- che nel predetto piano di riequilibrio si dà atto della necessità di avvalersi delle n° 53 unità di personale ai sensi delle ex leggi regionali n° 85/95 - 21/03 attualmente in servizio con contratto a tempo determinato (c.d. "contrattisti"), al fine di assicurare l'efficiente funzionamento della macchina amministrativa – tenuto conto della crescente carenza d'organico del personale a tempo indeterminato interessato da processi di pensionamento – nelle more della relativi percorsi di stabilizzazione da attivarsi nella misura e secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente;
- che il Piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei Conti – Regione Sicilia con provvedimento del 28 Aprile 2016;

PRESO ATTO CHE la legge 23 dicembre 2014 n° 190 all'art. 1, comma 426, per effetto delle procedure di ricollocamento del personale delle province, ha spostato le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato al 31.12.2018, differendo, per tale fine, i termini di cui all'art. 4 commi 6,8 e 9 del decreto legge n° 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n° 125/2013 e, quindi, la possibilità di disporre la proroga dei rapporti entro tale data, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale e dei limiti, vincoli e divieti prescritti dalla legislazione vigente;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 9 bis del D.L. n° 101/2013, come modificato da ultimo dal D.L. 244/2016 (cd. Mille proroghe) pubblicato sulla G.U.R.I. n° 304 del 30.12.2016 che autorizza per l'anno 2017 la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato così come risulta dal testo normativo aggiornato che viene di seguito riportato;

"9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite

nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. **Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".**

DATO ATTO CHE l'art. 3 comma 9 della legge regionale n° 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 58 del 31/12/2016 prevede che, in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, **il termine del 31 dicembre 2016**, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, **per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018;**

VISTI i commi 10 e 11 dell'art. 3 della Legge regionale n° 27 del 29/12/2016 della Legge regionale sopra citata che dispone che la proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'art. 259 del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i. ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, " **la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;**"

PRESO ATTO CHE l'art. 3 comma 13 della citata legge regionale n° 27/2016 prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai Comuni abrogando al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n° 5/2014 e s.m.i. le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" ed aggiungendo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

PRESO ATTO quindi del testo dell'art. 3 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che di seguito si riporta:

"9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018.** Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

CONSIDERATO CHE:

- sussiste la necessità per l'Ente di procedere alla proroga di contratti a tempo determinato presso questo Ente in quanto gli stessi sono utilizzati nell'epletamento di tutte le funzioni e servizi istituzionali di questo Comune e che la mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro determinerebbe gravi pregiudizi per l'ordine pubblico, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, considerato il fatto che l'assenza del personale a tempo determinato, che rappresenta più della metà dell'organico comunale, comporterebbe il sostanziale blocco di tutti i servizi dell'ente, tra cui quelli di controllo del territorio e sicurezza pubblica della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, dei servizi finanziari e tributari, dei servizi di anagrafe, elettorale, stato civile, etc;

- la mancata proroga determinerebbe grave pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, in larga parte suscettibili di sostanziale interruzione, in quanto assicurate proprio dalla presenza del personale a tempo determinato;

- la mancata proroga determinerebbe altresì seri problemi di ordine pubblico, sia sul fronte della interruzione dei rapporti di lavoro riguardanti un elevato numero di dipendenti - anche alla luce delle aspettative ingenerate dal governo regionale circa la prosecuzione delle attività lavorative, sulla scorta delle esperienze degli anni passati -, che sul fronte della impossibilità da parte dell'ente di assicurare attività di primaria importanza, quali ad es. quello di controllo del territorio svolto dalla polizia municipale e dall'UTC, il cui personale è prevalentemente composto da "contrattisti";

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, di:

- disporre la prosecuzione dei contratti a tempo determinato in scadenza presso questo ente, relativi ai lavoratori di cui agli allegati elenchi 1) e 2) , per un mese, ossia dal 1° al 28 febbraio 2017;

ACCERTATO CHE la proroga in oggetto, autorizzata *ex lege*, ai sensi dell'art. art. 4, comma 9 bis, del d.l. n. 101/2013, è consentita *"permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*;

CONSIDERATO CHE la proroga in oggetto non può *sic et simpliciter* considerarsi alla stregua di un'assunzione; tali contratti sono regolati, infatti, da una normativa regionale speciale e si incardinano nell'ambito della peculiare situazione tutta siciliana del personale precario, e come peraltro evidenziato da autorevolissima recente giurisprudenza - CGA, n. 162/2016: *"non appare revocabile in dubbio che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La c.d. "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità"*, significando che se in questi termini è da considerarsi la stabilizzazione, appunto : *"fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di assunzione"*, a maggior ragione non è da considerarsi assunzione la semplice proroga;

ATTESO:

CHE, la copertura finanziaria è integralmente garantita dalla regione Siciliana ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della legge regionale n° 27 del 29/12/2016, per effetto dei quali la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per l'ente; per tali proroghe si fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 ed al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015;

CHE la presente deliberazione è soggetta al controllo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il d.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) **DISPORRE** la prosecuzione dei contratti a tempo determinato e parziale relativi a n° 53 lavoratori di cui agli allegati elenchi 1) e 2) **per mesi UNO, ossia dal 1° al 28 febbraio 2017**, ai sensi della normativa specificata nella premessa narrativa.

2) **DARE ATTO CHE** ai sensi della sopra richiamata legge regionale n° 27/2016 art. 3 la copertura finanziaria dei contratti a tempo determinato negli enti in dissesto ed in procedura di riequilibrio finanziario è stata posta totalmente a carico della Regione Siciliana.

3) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per i provvedimenti di competenza.

4) **DEMANDARE** al Responsabile del Settore I ogni adempimento conseguente, ivi inclusa la trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. a titolo di informativa.

5) **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

L'Assessore al Personale


ALL. 1)

ELENCO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

L.R. 85/95

N.	COGNOME	NOME	CAT.	ORE SETTIMANA
1	ARNESE	LORENZO	C1	24
2	AVENI BANCO	MARIA TINDARA	C1	24
3	CACCIOLA	GIUSEPPE BENEDETTO	C1	24
4	CACCIOLA	ROSA SANTA	C1	24
5	CACCIOLA	VENERA MARIA	C1	24
6	CACOPARDO	MARIO DOMENICO	C1	24
7	CAMMAROTO	ROSA MARIA	C1	24
8	CUCCHETTI	RFRANCESCO	C1	24
9	CULOSO	ANTONELLA	C1	24
10	DI PIETRO	SALVATORE	C1	24
11	FINOCCHIARO	MARIA CATENA	C1	24
12	FOTI	ROSA MARIA ANGELA	C1	24
13	GATTO	ALESSANDRO	C1	24
14	LEMBO	BENEDETTO	C1	24
15	LEONARDI	GIUSEPPE	C1	24
16	LISEO	GIOVANNI	C1	24
17	LUPPINO	GIOVANNA VINCENZA	C1	24
18	MICELI	JOSEPH ANTOINE	C1	24
19	NICITA	GIUSEPPE	C1	24
20	PARISI	ANNA MARIA	C1	24
21	PATANE'	GIUSEPPA	C1	24
22	PIRRONE	ROBERTO	A1	24
23	RAITI	SILVANA	C1	24
24	RAVIDA'	CARMELO ANTONINO	C1	24
25	RAVIDA'	MARIA GIUSEPPA	C1	24
26	SAVOCA	CARMELO	C1	24
27	SPADARO	ANDREA	C1	24
28	STURIALE	CARMELINA	C1	24
29	TALIO	SEBASTIANA	C1	24
30	VERMIGLIO	SANTO	C1	24



ALL.2)

ELENCO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

L.R.21/03

N.	COGNOME	NOME	CAT.	ORE SETTIMANA
1	ALLEGRA	LETTERIA	C1	18
2	BONACCORSO	ERMINIA	C1	18
3	AUGELLO	VINCENZA	C1	18
4	BRIGUGLIO	RITA	C1	18
5	BUCOLO	ANNA MARIA	C1	18
6	CAGNONE	AGATA	C1	18
7	CASALE	SILVANA	C1	18
8	CASTORINA	GIUSEPPA	C1	18
9	CUNDARI	SALVATORE ANTONINO	C1	18
10	DI PIETRO	CARMELINDA	C1	18
11	GALEANO	MARIA	C1	18
12	GIARDINA	SEBASTIANA	C1	18
13	LA ROCCA	CROCE GINO	C1	18
14	LA SPINA	PATRIZIA	C1	18
15	LAGANA'	GIOVANNI	C1	18
16	LIZZIO	FRANCESCA	C1	18
17	MELITA	VINCENZA MARIA	C1	18
18	PILLITTERI	MICHELE	C1	18
19	PULVIRENTI	MARIA	C1	18
20	SANTORO	GIUSEPPE	C1	18
21	SGROI	VENERANDO	C1	18
22	SILIGATO	CONCETTA	C1	18
23	STRACUZZI	MARIA NICOLINA	C1	18



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 07 DEL 16.01.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 16-01-2017

IL Responsabile del I Settore
- Sig.ra L. Conti -



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO
Pancrazio Lo Turco

L'Assessore Anziano



Il Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ragusa

La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione

In data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione.

L'istruttore amministrativo

Il Segretario Generale